MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITA' DI OLIO COMBUSTIBILE

Art. 9

E' concessa la restituzione, nella misura del novanta per cento, dell'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, sui gas di petrolio liquefatti:

a) immessi nelle reti di distribuzione cittadine, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro o ad aria propanata;

b) utilizzati negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacita' minima di 10 metri cubi, oppure da centraline di emissione che servono almeno 100 utenze;

c) immessi nelle reti di distribuzione cittadine per integrare le erogazioni di gas metano.

Versione in vigore dal 4 maggio 1957, non più in vigore dal 11 gennaio 1963 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche allo scopo di ottenere maggiori disponibilita' di olio combustibile
Estremi	Decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-assicurare-l-utilizzo-di-oli-minerali-distillati-aventi/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it